



Modulo sulla consulenza in materia di protezione del bestiame per aziende di base (SAU)

Versione: 13 maggio 2020

Nel quadro della consulenza in materia di protezione del bestiame occorre presentare i seguenti documenti di pianificazione:

- Piano aziendale delle particelle conformemente al rilevamento cantonale dei dati sulla superficie, con indicate tutte le particelle a pascolo interessate nonché le stalle e le zone di libera uscita (cfr. copia della carta in allegato)
- Libretto dei prati (periodo di occupazione dei pascoli nel corso dell'anno e tipo di occupazione)
- Effettivo di animali (categoria di animali da reddito) detenuti in pascoli o zone di libera uscita
- Informazioni sulla stabulazione (ubicazione, tipo e utilizzo delle stalle)
- Zone di libera uscita (incluso il tipo di occupazione e periodo di utilizzo)
- Informazioni sui sistemi di recinzione attualmente utilizzati per ogni particella a pascolo
- Programma URA (eventuali impegni relativi a contributi etologici)
- Schede aggiornate sulla protezione del bestiame (AGRIDEA)
- Elenco aggiornato dei contributi per l'attuazione di misure di protezione del bestiame

1. Responsabile dell'azienda di base (richiedente)

Nome: Indirizzo:

Luogo: Cantone:

E-mail: Telefono (cell.):

N. cantonale dell'azienda: N. BDTA dell'azienda di base:

2. Azienda di base

Diritto al versamento di pagamenti diretti all'agricoltura: sì no

Azienda attiva: a titolo principale a titolo accessorio

Azienda di produzione lattiera Azienda di ingrasso Azienda mista
 Commercio di bestiame altro

Zona agricola (centro dell'azienda):

zona di pianura zona collinare zona di montagna I zona di montagna II
 zona di montagna III zona di montagna IV

Posizione del centro dell'azienda rispetto alla zona prioritaria per la protezione del bestiame:

all'interno all'esterno

Superficie di pascolo netta: ha

Superficie dell'azienda: particelle raggruppate particelle sparse (quantità)

L'azienda presenta pascoli ubicati su terreni difficili da gestire:

molto ripidi (pendenza¹ >50 %): numero di particelle a pascolo

ripidi (pendenza² 35-50 %): numero di particelle a pascolo

3. Effettivo di animali e composizione del patrimonio zootecnico

→ Solo gli animali da reddito detenuti in parte o tutto l'anno anno in pascoli o in stabulazione aperta.

Ovini:

Ovini da carne: più di un anno di età (quantità)
 meno di un anno di età (quantità)

Ovini da latte: più di un anno di età (quantità)
 meno di un anno di età (quantità)

di cui: animali da allevamento
 con certificato di ascendenza: (quantità)
 animali ProSpecieRara: (quantità)

Razze ovine:

Caprini:

Caprini da carne: più di un anno di età (quantità)
 meno di un anno di età (quantità)

Caprini da latte: più di un anno di età (quantità)
 meno di un anno di età (quantità)

di cui: animali da allevamento con
 certificato di ascendenza (quantità)
 animali ProSpecieRara: (quantità)

Razze caprine:

Bovini (mucche, bufali ecc.):

Vacche nutrici: mucche (quantità)
 manze (quantità)
 vitelli (quantità)

Vacche da latte: mucche (quantità)
 manze (quantità)
 vitelli (quantità)

Parto: in stalla al pascolo

Equini:

Cavalli, pony: adulti (quantità)
 puledri (quantità)

Asini: adulti (quantità)
 puledri (quantità)

Muli, bardotti: animali adulti (quantità)
 puledri (quantità)

Altri animali da reddito:

Camelidi del nuovo Mondo: lama (quantità)
 alpaca (quantità)

¹ Raccolta di dati sulle zone declive secondo l'articolo 43 OPD e l'OGI (identificatore n. 152.1)

² Raccolta di dati sulle zone declive secondo l'articolo 43 OPD e l'OGI (identificatore n. 152.1)

- Cervidi da allevamento: daini (quantità)
 cervi (quantità)
 cervi Sika (quantità)
- Volatili: polli (quantità)
 oche (quantità)
 tacchini (quantità)
- Suini: suini allevati all'aperto (quantità)

4. Presenza di grandi predatori nella zona dell'azienda di base

- Lupo:** branco: certa possibile poco probabile
coppia: certa possibile poco probabile
singolo esemplare: certa possibile poco probabile
- Orso:** certa possibile poco probabile
- Lince:** certa possibile poco probabile

Nei dintorni dell'azienda di base si sono verificati negli ultimi cinque anni i seguenti danni ad animali da reddito causati da grandi predatori:

- Anno(i) del danno: Predazioni (circa quante):
- Responsabile: lupo orso lince sciacallo dorato
- Luogo: azienda propria azienda di base
- Animali da reddito predati: ovini caprini altri:
- Periodo/i dell'anno: primavera estate autunno inverno

5. Analisi dei rischi per l'azienda di base

→ Nella valutazione dei rischi per l'azienda occorre considerare il capitolo 1 dell'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame. Nota bene: il pericolo di gran lunga maggiore sussiste per il bestiame piccolo (98 % delle predazioni), a fronte di una minaccia quasi inesistente per gli altri animali da reddito (2 %). Particolarmente colpite sono le regioni di montagna: regioni d'estivazione (68 %), le zone di montagna IV e III (22 %) e II e I (9 %).

Animali da reddito che necessitano di misure di protezione del bestiame:

- ovini: rischio: esiguo medio elevato
- caprini: rischio: esiguo medio elevato
- altri: rischio: esiguo medio elevato
- altri: rischio: esiguo medio elevato

Rischi effettivi per l'azienda:

- Danni economici: esiguo medio elevato
- Danni immateriali (rischio di perdita del patrimonio genetico): esiguo medio elevato
- Ostacoli alla buona cura del paesaggio (incl. perdita di contributi ecologici): esiguo medio elevato
- Minaccia di razze di animali da reddito rare (ProSpecieRara): esiguo medio elevato

Descrivere il rischio in modo dettagliato:

Sostenibilità delle eventuali misure di protezione del bestiame:

→ L'adozione di misure di protezione del bestiame è onerosa. Per tale ragione, l'investimento deve essere sostenibile e produrre un effetto nel lungo periodo.

Rapporti di proprietà:

Superficie aziendale di proprietà: ha

Superficie aziendale in affitto: ha

Superfici in affitto: L'affitto agricolo è prossimo alla scadenza?

no sì Se sì, quando: (anno)

Avvicendamento nella gestione dell'azienda:

È prevista una **cessione dell'azienda**? no sì Se sì, quando: (anno)

È prevista una **cessazione dell'azienda**? no sì Se sì, quando: (anno)

Sostenibilità: In questa azienda dovrebbe essere necessario proteggere il bestiame ancora per i prossimi anni.

Conclusione del responsabile dell'azienda:

Il rischio attuale è **sopportabile** e non sussiste alcuna esigenza di adottare misure di protezione del bestiame.

→ Fine del modulo (punto 11)

Il rischio attuale **non è sopportabile** e sussiste l'esigenza di adottare misure di protezione del bestiame per le seguenti categorie di animali: ovini caprini altro:

6. Descrizione dei pascoli, delle zone di libera uscita e dei gruppi di animali da reddito dell'azienda di base

→ Qui vanno descritte le misure efficaci di protezione del bestiame per tutti i pascoli o le particelle a pascolo e le zone di libera uscita dell'azienda come pure per tutti i gruppi di animali da reddito vulnerabili condotti in parallelo. Inoltre, i singoli pascoli e zone di libera uscita vanno designati in modo univoco (con nome o numero) e indicati nel piano aziendale (allegato).

Pascoli - I pascoli dell'azienda di base comprendono le particelle seguenti (localizzate nel piano aziendale allegato):

.....,
.....,
.....,
.....,
.....

Zone di libera uscita - L'azienda di base comprende le zone di libera uscita seguenti (localizzate nel piano aziendale allegato)

.....

Numero di **gruppi di animali da reddito condotti separatamente:**

Solo un gregge

Più greggi o gruppi quantità:

Descrizione più precisa dei gruppi:

7. Consulenza concreta in materia di protezione del bestiame per azienda di base

→ In caso di rischio valutato non sopportabile per l'azienda (cfr. punto 5), occorre identificare concretamente le misure di protezione degli animali da reddito per tutti i pascoli e le particelle a pascolo dell'azienda alpestre (cfr. punto 6). I pascoli che presentano condizioni comparabili possono essere raggruppati ai fini della consulenza in materia di protezione del bestiame. Se ciò non fosse possibile, dovrà essere fornita una consulenza specifica per ciascun pascolo o gruppo di pascoli che presenta caratteristiche differenti.

Se l'azienda alpestre conduce più gruppi di animali da reddito, soltanto uno di essi può essere protetto con cani da protezione del greggi **ufficiali** (CPG). Per i gruppi restanti devono essere previste altre misure di protezione (in tal caso, per ciascun gruppo dovrà essere fornita una consulenza in materia di protezione del bestiame).

7.1 Attuazione di adeguamenti aziendali

L'attuazione di adeguamenti aziendali può ridurre in modo efficace i rischi per l'azienda?

No → Passare al punto 7.2 Sì, si prevede di realizzare le misure seguenti:

Adeguamenti aziendali di carattere generale (riguardanti l'intera azienda di base):

Modifica della composizione del patrimonio zootecnico:

Descrizione:

Tempi previsti per l'attuazione:

Prevenzione dei parti al pascolo:

Descrizione:

Tempi previsti per l'attuazione:

Smaltimento delle placente e dei nati morti in un centro di raccolta delle carcasse

Descrizione:

Tempi previsti per l'attuazione:

Altro

Descrizione:

Tempi previsti per l'attuazione:

Adeguamenti aziendali in singole particelle a pascolo:

Stabulazione degli animali da reddito

Misura applicata per i pascoli seguenti (cfr. punto 6):

Descrizione:

Tempi previsti per l'attuazione:

Rinuncia al pascolo e trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto

Misura applicata per i pascoli seguenti (cfr. punto 6):

Descrizione:

Tempi previsti per l'attuazione:

o descrivere la recinzione:

La manutenzione di queste recinzioni avviene in condizioni difficili (cifra 4.2.3.3 dell'aiuto all'esecuzione)?

Sì No

Tempi previsti per l'attuazione:

Installazione di un recinto elettrificato a fili:

Misura applicata per i pascoli animali seguenti (cfr. punto 6):

Tipo di rete: standard con messa a terra a poli alternati

Installazione della recinzione: 4 fili 5 fili fili

Altezza della recinzione: filo superiore: cm, filo inferiore: cm

o descrivere la recinzione:

La manutenzione di queste recinzioni avviene in condizioni difficili (cifra 4.2.3.3 dell'aiuto all'esecuzione)?

Sì No

Tempi previsti per l'attuazione:

7.3 Altre misure cantonali di protezione del bestiame

L'attuazione di altre misure cantonali può ridurre in modo efficace i rischi per l'azienda?

No → *Passare al punto 7.4* Sì, si prevede di realizzare le misure seguenti:

Parco notturno:

→ *Un parco notturno protegge gli animali da reddito soltanto quando questi si trovano al suo interno. Deve essere costruito secondo le esigenze definite nella relativa scheda tecnica di AGRIDEA.*

Misura applicata per i pascoli seguenti (cfr. punto 6):

Struttura del parco: 1 anello recinzione 2 anelli di recinzione

Tipo di recinzione interna: recinto a fili rete per pascoli

Tipo di recinzione esterna: recinto a fili rete per pascoli,

altezza della recinzione esterna: cm

o descrivere la recinzione:

Tempi previsti per l'attuazione:

Altre misure cantonali:

→ *Le altre misure cantonali di protezione del bestiame devono essere concordate in via preliminare con l'UFAM, a meno che non siano espressamente menzionate nell'aiuto all'esecuzione.*

Misura applicata per i pascoli seguenti (cfr. punto 6):

Descrivere la misura:

Tempi previsti per l'attuazione:

7.4 Detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi (CPG) ufficiali

Il responsabile dell'azienda è attualmente soggetto a un divieto cantonale di detenzione di cani o ad altre decisioni che impedirebbero il collocamento di CPG?

no sì

→ Se sì, allegare una copia delle decisioni e passare al punto 8

L'azienda di base detiene già CPG **ufficiali** con il sostegno dell'UFAM?

no sì

→ Se sì, passare al punto 8

L'impiego di CPG può ridurre in modo efficace i rischi per l'azienda?

sì no

→ Se no, passare al punto 8

7.4.1 Possibilità d'impiego dei CPG

→ I CPG sono utilizzati principalmente per proteggere il bestiame piccolo (ovini, caprini) contro il lupo e l'orso. Per tutti gli altri possibili impieghi è opportuno effettuare un attento esame dei costi e dei benefici dell'impiego di detti cani e della motivazione dell'allevatore del bestiame da reddito.

La detenzione di CPG sull'arco dell'intero anno serve principalmente a:

- ridurre i rischi per l'azienda nell'**azienda di base**
- ridurre i rischi per l'azienda nell'**azienda d'estivazione**
- ridurre in egual misura i rischi per l'azienda nell'**azienda di base e d'estivazione**

I CPG servono principalmente per:

- proteggere il **bestiame piccolo** (ovini, caprini): sì no

Se no, altro:

- proteggere contro il **lupo** e/o l'**orso**: sì no

Se no, altro:

I CPG servono a proteggere il/i gruppo/i di animali da reddito seguente/i (cfr. punto 6):

.....,
.....,
.....,
.....

→ Per tutti gli altri gruppi di animali da reddito occorre realizzare una consulenza separata in materia di protezione del bestiame.

7.4.2 Presa in carico di CPG

→ Per garantire un impiego efficace dei CPG, è fondamentale che questi ultimi abbiano una relazione positiva con la persona che li ha in carico. Nell'attività quotidiana dell'azienda, tale persona deve dedicare sufficiente tempo ai CPG, per esempio per l'alimentazione, la cura del pelo, il contatto amichevole, l'accompagnamento nell'impiego ecc.

Disponibilità in termini di tempo del detentore di CPG

Il futuro detentore di CPG dispone nell'attività quotidiana dell'azienda del tempo necessario per curare una relazione con i CPG basata sulla fiducia e per dedicarsi a loro in modo positivo:

sì no

Futuro detentore di CPG:

Disponibilità in termini di tempo per istruire le persone ausiliarie

Il futuro detentore di CPG dispone del tempo necessario per istruire i propri ausiliari su come trattare correttamente i CPG:

sì no

Detenzione di più cani

Il responsabile dell'azienda di base sa che, in linea di principio, i CPG vanno detenuti sull'arco dell'intero anno e impiegati in gruppi di almeno due esemplari:

sì no

Detenzione insieme agli animali da reddito

Il responsabile dell'azienda di base sa che, in linea di principio, i CPG impiegati devono avere sempre e liberamente un contatto con gli animali da reddito:

sì no

Consulenza esterna

Il responsabile dell'azienda accetta che un consulente del servizio specializzato in CPG fornisca una consulenza vincolante (a lui o al futuro detentore di CPG) in merito alla detenzione sull'arco dell'intero anno di CPG e che tale consulenza possa avvenire direttamente presso l'azienda (in caso di collocamento di CPG presso un nuovo detentore, la consulenza avviene in generale direttamente presso l'azienda e dura più giorni):

sì no

Detenzione in stalla

Il responsabile dell'azienda sa che nel periodo invernale, in cui gli animali da reddito sono tenuti per lo più in stalla, i CPG devono disporre di una zona di libera uscita (*almeno 1/3 ha*) o che devono avere un'alternativa equivalente (*p. es. devono essere condotti all'aperto per almeno mezz'ora al giorno*):

sì no

Il responsabile dell'azienda sa che, in linea di principio, la detenzione dei CPG in canili non è permessa:

sì no

Il responsabile dell'azienda sa che è vietato installare recinzioni elettriche nel perimetro della stalla in cui sono detenuti CPG:

sì no

Il responsabile dell'azienda sa che, prima del collocamento dei CPG, deve apportare gli adattamenti proposti dal consulente specializzato volti a tenere i CPG in modo conforme alla protezione degli animali (*p. es. luoghi dove i cani possano ritirarsi e riposarsi*):

sì no

Detenzione al pascolo

Il responsabile dell'azienda sa che sui pascoli lontani dall'azienda di base i CPG devono sempre avere a disposizione luoghi di riposo asciutti e acqua:

sì no

Prevenzione dei conflitti

Nell'ambito della detenzione e dell'impiego di CPG, il responsabile dell'azienda accetta di rispettare determinate misure volte a prevenire conflitti (conformemente alla perizia dello SPIA):

sì no

Sostegno finanziario

Il responsabile dell'azienda sa che l'UFAM sovvenziona soltanto la detenzione di CPG **ufficiali** e che per la gestione di tali cani deve rispettare le disposizioni dell'aiuto all'esecuzione dell'UFAM:

sì no

7.4.3 Conclusioni sulla detenzione di CPG sull'arco dell'intero anno

Consulente cantonale specializzato in materia di protezione delle greggi:

- **Fondatezza** - Il consulente cantonale è dell'avviso che l'esigenza di protezione del bestiame (rischi per l'azienda) nell'azienda d'estivazione e/o nell'azienda di base giustifichi la detenzione sull'arco dell'intero anno di CPG e che le recinzioni elettriche non rappresentino un'opzione di protezione adeguata:

sì no

- **Possibilità** - Il consulente cantonale è dell'avviso che la situazione aziendale consenta l'impiego sull'arco dell'intero anno di CPG o che possa essere adeguata in questa prospettiva:

sì no

- **Domanda** - Il consulente cantonale richiede pertanto al servizio specializzato in CPG (AGRIDEA) una perizia tecnica sull'azienda di base volta a determinarne l'idoneità a detenere e a impiegare sull'arco dell'intero anno CPG:

sì no

Responsabile dell'azienda di base:

- **Fondatezza** - Il responsabile dell'azienda di base è dell'avviso che l'impiego di CPG nell'azienda di base e/o d'estivazione sarebbe opportuno al fine di proteggere gli animali da reddito:

sì no

- **Disponibilità** - Il responsabile dell'azienda sarebbe disposto ad attuare eventuali adeguamenti per permettere una detenzione corretta e rispettosa del benessere degli animali nel momento in cui richiederà un sostegno finanziario da parte dell'UFAM per i suoi CPG:

sì no

- **Domanda** - Il responsabile dell'azienda di base richiede al servizio specializzato in CPG (AGRIDEA) una perizia tecnica sulla sua azienda di base volta a determinarne l'idoneità a detenere e a impiegare CPG sull'arco dell'intero danno:

sì no

7.4.4 Procedura successiva e tempi previsti

→ Il responsabile dell'azienda è informato sulla procedura successiva e sui tempi previsti.

1. Domanda di perizia dell'azienda di base

Se si è risposto in modo affermativo a tutte le domande al punto 7.4.3, il consulente cantonale in materia di protezione delle greggi invia al servizio specializzato in CPG (AGRIDEA) una copia del presente modulo debitamente compilato e firmato. Tale modulo funge da richiesta per la perizia di idoneità dell'azienda di base a impiegare sull'arco dell'intero anno CPG (cfr. punto 3).

2. Corso d'introduzione obbligatorio

L'autunno successivo (ottobre/novembre), il futuro detentore di CPG deve frequentare il «Corso d'introduzione per detentori di cani da protezione del greggi», della durata di un giorno. In tale occasione saranno illustrati in particolare i requisiti legali in materia di detenzione e impiego di CPG.

3. Perizia dell'azienda di base

Dopo aver ricevuto la richiesta (punto 1), il servizio specializzato in CPG (AGRIDEA) fa esaminare l'azienda mediante le due perizie seguenti:

- perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con CPG (esperto in sicurezza dello SPIA con la partecipazione del Cantone)
- perizia sulla possibilità d'impiego corretta e conforme alla protezione degli animali di CPG (consulente del servizio specializzato in CPG).

4. Domanda di detenzione e impiego di CPG

Se entrambe le perizie (punto 3) danno esito positivo riguardo alla gestione dei conflitti e alla detenzione e l'impiego di CPG, l'allevatore del bestiame può presentare all'UFAM, utilizzando l'apposito modulo di AGRIDEA, una domanda di contributo per CPG.

5. Conferma dell'UFAM

Sulla base del presente modulo e delle due perizie (punto 3), l'UFAM comunica al responsabile dell'azienda se intende sovvenzionare la detenzione di CPG nella sua azienda.

6. Collocamento di CPG

Se l'UFAM ha espresso parere favorevole, nell'azienda possono essere collocati da subito CPG. L'azienda riceve in genere CPG adeguatamente formati e idonei all'impiego.

7. Tempi previsti:

Prima di essere collocati, i CPG devono essere formati. Nessun cane viene formato a titolo di riserva. L'allevatore di bestiame deve seguire il corso d'introduzione menzionato (punto 2). Di conseguenza, la procedura dalla presentazione della domanda al collocamento dei CPG può durare dai sei ai diciotto mesi. Si raccomanda di seguire quanto prima il corso d'introduzione.

8. Rinuncia volontaria a misure di protezione del bestiame

Il responsabile dell'azienda rinuncia volontariamente ad adottare misure volte a proteggere gli animali da reddito:

- in tutta l'azienda di base
- nelle particelle a pascolo seguenti (cfr. punto 6):

Designazione delle particelle a pascolo:

9. Misure urgenti

→ *Vengono adottate misure urgenti soltanto dopo il riscontro dei primi danni. In generale, gli animali da reddito predati non sono ritenuti efficacemente protetti.*

Il responsabile dell'azienda di base adatterà misure di protezione soltanto *dopo* il riscontro dei primi danni nella propria azienda o in un'azienda vicina. Tra le misure urgenti vi sono:

- Stabulazione degli animali da reddito

Designazione delle particelle a pascolo (cfr. punto 6):

Descrizione:

- Trasferimento del proprio bestiame in un altro gregge protetto:

Designazione delle particelle a pascolo (cfr. punto 6):

Descrizione:

- Altra misura:

Designazione delle particelle a pascolo (cfr. punto 6):

Descrizione:

10. Pascoli non proteggibili

→ *Indicare qui se un'intera azienda di base o singole particelle a pascolo non sono ragionevolmente proteggibili.*

Nell'azienda di base non è possibile adottare misure di protezione ragionevoli che permettano di proteggere gli animali da reddito su:

- l'intera superficie di pascolo dell'azienda (cfr. punto 6)

- i seguenti pascoli dell'azienda (cfr. punto 6)

Descrizione:

- superfici con pascolo libero lontano dall'azienda («vago pascolo»)

Descrizione delle superfici (cfr. allegato).....

Il consulente cantonale in materia di protezione delle greggi conferma che sulle superfici designate non sarà realizzato, nel breve e medio periodo, alcun adeguamento aziendale ragionevole per proteggere gli animali da reddito:

sì

11. Fine del modulo e firme

Completezza - Tutti i pascoli, le particelle a pascolo e i gruppi di animali da reddito menzionati al punto 6 sono stati oggetto di una consulenza in materia di protezione del bestiame:

sì no (→ *Se no, riprendere il modulo e ottenere la consulenza*)

Apponendo la loro firma **il responsabile dell'azienda di base e il consulente cantonale in materia di protezione delle greggi** confermano il contenuto del presente modulo e il loro accordo sulle misure decise. Inoltre, si dichiarano disposti ad attuarle entro i limiti delle loro rispettive competenze dal momento in cui è richiesto il sostegno finanziario della Confederazione in materia di protezione del bestiame (CPG, recinzioni).

Il consulente cantonale

Il responsabile dell'azienda di base

.....

.....

Luogo, data, firma

Luogo, data, firma

Allegato:

Piano aziendale (copia)

→ È obbligatorio allegare al presente modulo una copia del piano aziendale in cui sono rappresentati i confini di tutte le particelle (pascoli, zone di libera uscita) che presentano un'esigenza di protezione del bestiame secondo il punto 6.